

LEGGE REGIONALE

Modifiche all'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 concernente
"Norme per la disciplina dell'attività delle cave"



Consiglio Regionale
della Puglia

Legge regionale

"Modifiche all'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 concernente 'Norme per la disciplina dell'attività delle cave'"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 è così sostituito:

"Fino all'approvazione del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), l'autorizzazione per l'apertura di nuove cave è rilasciata in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 35, commi 3° e 5°, previo parere dei Comuni interessati da esprimere non oltre trenta giorni".



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 7 marzo 1989 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



p.c.c. (Silvana Verkola)

9 MAR. 1989

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

Prot. n. 5438/22102 Gab.

Bari 3.4.1989

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I'comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, della legge regionale avente ad oggetto: "Modifiche all'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 concernente 'Norme per la disciplina dell'attività delle cave'" (approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 986 del 7.3.1989).

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)



[Handwritten signature]

Legge 299

[Handwritten mark]